

La decorrenza

La riforma penale (legge 103/2017), in vigore da giovedì prossimo, 3 agosto, introduce la possibilità di chiudere i conti con la giustizia - **anche nei processi in corso** - provvedendo alle restituzioni, pagando il risarcimento ed eliminando, se possibile, le conseguenze dannose del reato.

L'estinzione

Se il danno viene riparato interamente, il giudice, sentite le parti e la persona offesa, **dichiara estinto il reato**

È possibile chiedere l'estinzione per condotte riparatorie per tutti i reati procedibili a **querela soggetta a remissione**

Tra i reati "riparabili" ci sono alcuni **delitti contro la persona**, come le percosse, le lesioni personali volontarie con prognosi al massimo fino a 20 giorni e non altrimenti aggravate, la diffamazione, la violazione di domicilio non aggravata, la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

C'è anche lo **stalking** ma solo se la persona offesa è maggiorenne e non disabile, se il reato non è contestato in connessione a un altro delitto procedibile d'ufficio; inoltre, il reato non deve essere commesso con condotte reiterate e uso di armi, da più persone, da persona travisata o con scritto anonimo

Potranno essere riparati anche alcuni delitti contro la famiglia (come la sottrazione di un minore o di un infermo di mente),

contro il patrimonio (ad esempio il furto e la truffa, ma solo se sono senza aggravanti), contro l'economia, l'autorità giudiziaria e la fede pubblica

Il possibile ampliamento

La riforma penale getta le basi per **estendere la portata** dell'estinzione del reato per condotte riparatorie perché delega il Governo (entro il 4 luglio 2018) a prevedere la procedibilità a querela per:

- **tutti i reati contro il patrimonio**

- per quelli **contro la persona** per cui è prevista la **pena detentiva fino a quattro anni** (esclusa la violenza privata)

Tra i reati "riparabili" potrebbero rientrare, ad esempio:

- le **lesioni personali** volontarie semplici con più di 20 giorni di prognosi;

- le **lesioni stradali** anche gravissime (ma non se il conducente guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, che scende a 0,8 grammi per litro per i conducenti professionali, o droghe);

- la **detenzione e diffusione abusiva di codici** di accesso a sistemi informatici o telematici;

- il **furto** in abitazione e il furto con strappo;

- la **rapina**;

- il **danneggiamento di sistemi informatici** o telematici;

- la **truffa aggravata**;

- la **ricettazione**;

- il **riciclaggio**, l'**autoriciclaggio** e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita